

Camera dei Deputati

Allegato B

Seduta n. 312 del 27/4/2010

*GIUSTIZIA*

*Interrogazione a risposta scritta:*

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che: il 1° aprile 2004 un'operazione repressiva ha provocato l'arresto di 82 persone in Turchia ed altre 59 persone tra Germania, Olanda, Belgio, Grecia ed Italia, tra le quali giornalisti dell'opposizione, membri di organizzazioni democratiche e per la difesa dei diritti umani, avvocati ed artisti; tra queste, Avni Er, un oppositore politica, accusato di appartenere al partito comunista DHKP-C, arrestato a Perugia il 1° aprile 2004;

tutte le persone fermate in Turchia, appena sono comparse innanzi alla corte di quel Paese, hanno dichiarato di aver subito maltrattamenti e torture da parte dell'antiterrorismo e che in tal modo erano state estorte dichiarazioni ad alcuni arrestati;

Avni Er, a seguito di un processo scandaloso durante il quale testimoniarono contro di lui, a volto coperto, i torturatori turchi, fu condannato dalla corte d'Assise di Perugia nel 2006 con successiva conferma della Corte d'Appello di Perugia nel 2008, infine confermata dalla Corte di Cassazione il 18 agosto 2009, alla pena nel frattempo interamente espiata di sette anni di reclusione per il reato di terrorismo ed eversione (*ex* articolo 270-*bis* comma 1 del codice penale) con la relativa misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato;

nel febbraio 2010, il magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Avellino ha formulato la valutazione di «spiccata e attuale pericolosità sociale» disponendo l'effettiva esecuzione della suindicata misura di sicurezza;

ciò nonostante, la medesima operazione giudiziaria compiuta in Turchia, che vedeva imputati soggetti che in quel Paese avrebbero mantenuto i contatti telefonici proprio con Er Avni, si concludeva con il proscioglimento di tutti gli imputati;

la Corte d'appello d'Anversa il 17 febbraio 2008, impegnata a giudicare 11 militanti del DHKP-C, si è rifiutata di riconoscere tale organizzazione quale «gruppo terroristico», prosciogliendo tutti gli imputati;

alla sentenza di condanna della Corte d'appello di Perugia ha fatto seguito una vasta campagna di mobilitazione e sensibilizzazione cui hanno aderito diverse associazioni nazionali (Arci, CRVG-Conferenza nazionale del volontariato della giustizia, Antigone) e vari esponenti politici; sulla vicenda sono stati approvati molti ordini del giorno da parte del Consiglio provinciale di Lecce (19 marzo 2008), del consiglio regionale della Toscana, della Sardegna e della Campania. Anche il consiglio regionale della Puglia, in data 24 giugno 2008, ha sottoscritto una mozione contro l'estradizione di Avni Er in Turchia, con esplicito riferimento all'articolo 10 della Costituzione italiana che recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge»;

il Comitato europeo contro la tortura ha evidenziato la permanenza di trattamenti inumani e degradanti cui sono sottoposti gli arrestati e i fermati, soprattutto se accusati di terrorismo, e che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha condannato la Turchia per la pratica della *falaka*, ovvero quella forma subdola di tortura consistente nel percuotere il prigioniero sulla pianta dei piedi; allo stato attuale Avni Er, su cui pende una richiesta di estradizione da parte del Governo turco, si trova nel CARA di Bari e ha avanzato formale richiesta d'asilo nel nostro Paese;

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari ha deciso il 24 marzo scorso 24 marzo 2010 di rigettare la richiesta di protezione internazionale di Avni Er; nella motivazione si ammettono casi di tortura e attratta enti in Turchia nei confronti di persone private della libertà ma che, non essendo «sistematici», tantomeno nei confronti delle persone detenute nelle carceri di tipo F, alle quali Avni Er ha fatto specifico riferimento, non sono sostanzialmente ritenuti sufficienti per l'accoglimento della richiesta di Avni Er, così come, apparendo le condizioni di isolamento penitenziario in Turchia non dissimili dal regime di 41-*bis* italiano, si conclude che «ove rinviato in Turchia, non può essere esposto a rischio reale ed effettivo di subire pratiche di maltrattamento, per come intese dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, né a grave compromissione di diritti umani garantiti dalla Costituzione italiana»; si tratta a giudizio degli interroganti di argomentazioni che non tengono nel dovuto conto gli standard internazionali a tutela dei diritti umani dai quali il nostro Paese non si può allontanare -: quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere a tutela dei diritti umani di Avni Er che siano in linea coi più alti standard internazionali;

se, nello specifico, il Ministro dell'intero intenda riconoscere l'asilo politico ad Avni Er ed il Ministro della giustizia non procedere all'extradizione.

(4-06937)

<http://new.camera.it/417?idSeduta=312&resoconto=bt11&param=bt11>